

Ordinanza N. 30 del 22 Aprile 2013

COMUNE DI CAMEROTA PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: Norme per la tutela della qualità urbana e la sicurezza dei quartieri e dei paesi.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di norme per il contrasto di tutte quei comportamenti capaci di influire negativamente sulla vita della comunità locale in riferimento alla serena convivenza civile, alla sicurezza di cittadini ed utenti, alla fruibilità dei beni comuni e alla tutela della qualità della vita e dell'ambiente;

CONSIDERATO, quindi, che l'emanazione di tali norme appare ad oggi indispensabile per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno, onde evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e a cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, dell'ente locale, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 54, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008 in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTE le normative e leggi regionali;

DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà comunicata al Prefetto di Salerno;

ORDINA

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento allegato sub "A" alla presente ordinanza.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale ed ai Comandi di Polizia operanti sul territorio l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:

1. Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Camerota;
2. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante notifica alle seguenti Autorità e soggetti:

Comando di Polizia Locale Camerota –
Comando Stazione Carabinieri – Marina di Camerota –
Comando Brigata Guardia di Finanza – Marina di Camerota –
ASL Salerno Ambito 3 –
Pubblicazione Albo Pretorio On-Line.

Dalla Residenza Municipale lì, 22 aprile 2013



IL SINDACO

- Dott. Antonio ROMANO -

Antonio Romano

Allegato A

NORME PER LA SALVAGUARDIA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI DI VITA COMUNI E DELLE CONDIZIONI DI VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ

Art. 1

Atti vietati in genere

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
- a) Su suolo pubblico o anche privato, ma soggetto ad uso pubblico, compiere operazioni di pulizia e/o di lavaggio di qualunque cosa (**sanzione da € 25,00 ad € 150,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00**);
 - b) Immergersi in tutto o in parte nelle fontane pubbliche, ovvero immergervi cose o animali (**sanzione da € 25,00 a € 150,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00**);
 - c) Ottenere il deflusso continuato dell'acqua di fontanelle pubbliche o altri simili erogatori, mantenendo aperte le valvole e/o i rubinetti con chiodi, molle, elastici od altri congegni idonei allo scopo, nonché prelevare acqua dalle fontane con qualunque mezzo (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi, o affiggervi o attaccarvi qualunque cosa anche senza danneggiarli (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
 - e) Sedersi o sdraiarsi sui gradini e/o sulle scalinate degli edifici e delle opere pubbliche. Fermo restando il divieto di sdraiarsi, limitatamente ai monumenti è tuttavia consentita la semplice seduta sulle gradinate di loro pertinenza, ad eccezione dei momenti in cui sono previste pubbliche cerimonie o commemorazioni (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
 - f) Sdraiarsi o dormire sulle panchine pubbliche, nonché utilizzarle in modo improprio tra cui anche appoggiandovi sopra i piedi, nonché animali o oggetti idonei ad insudiciarle (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
 - g) Utilizzare le pertinenze degli edifici aperte al pubblico, o comunque da questi accessibili per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o compiere altre simili attività (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
 - h) Adibire a giaciglio ed esercitare qualsiasi attività (giochi vari – ludico ricreativa) anche temporaneo, su aree pubbliche o private, ma di uso pubblico (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
 - i) Organizzare e/o praticare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il gioco di abilità cosiddetto delle "tre campanelle" o delle "tre carte" o simili (**sanzione da € 500,00 ad € 3.000,00 – pagamento in misura ridotta € 1.000,00**);
 - j) Partecipare, a qualunque titolo, al gioco di abilità cosiddetto delle "tre carte" o delle "tre campanelle" o simili, di cui al precedente punto "i" (**sanzione da € 25,00 ad € 150,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00**);
 - k) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini, da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età (**sanzione da € 25,00 ad € 150,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00**);
 - l) Senza giustificato motivo, portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa vernici di qualunque genere e colore contenute in bombolette spray, ovvero in barattoli od altri contenitori di ridotte dimensioni, tali da poter essere occultati indosso alla persona (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
 - m) Deturpare ed imbrattare cose mobili o immobili private, salvo che il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, o salvo che le persone offese non sporgano querela ai sensi dell'art. 639 c.p., nei quali casi prevale l'azione penale su quella amministrativa (**sanzione da € 500,00 ad € 3.000,00 – pagamento in misura ridotta € 1.000,00**);

- n) Insudiciare e/o sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, anche abbandonando rifiuti di qualunque genere, compresi i mozziconi di sigarette e le gomme da masticare (**sanzione da € 500,00 ad € 750,00 – pagamento in misura ridotta € 250,00**);
- o) Effettuare il volantinaggio di materiale di qualunque natura ad eccezione di quello elettorale, anche mediante distribuzione a mano o abbandono sui veicoli (**sanzione da € 500,00 ad € 750,00 – pagamento in misura ridotta € 250,00**);
- p) Fermare le persone per strada con richieste di stipula di contratti commerciali, oppure di sottoscrizione di documenti comportanti impegni, anche futuri, di natura economica (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
- q) Di insozzare le pubbliche vie del territorio comunale mediante il compimento dei seguenti specifici atti:
 - Tracciatura di segni di ogni genere, mediante qualsiasi tipo di strumento e/o pigmento, anche delebile. Rientra in tale ipotesi anche qualsiasi tipo disegno, a prescindere dal suo valore artistico, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - Spargimento di qualsiasi sostanza che, per la sua natura, imbratti la sede stradale;
 - Spargimento di qualsiasi sostanza biologica, comprese le deiezioni umane di qualsiasi tipo (fece, urina, espettorato) e quelle solide animali non raccolte;
 - Abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo: **sanzione pecuniaria amministrativa di € 500,00.**

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di questo articolo, così come indicate a fianco di ciascuna norma, sono previste ed applicabili solo nei confronti di soggetti maggiori degli anni diciotto. Quando i fatti sono commessi da soggetti minori degli anni diciotto, al primo accertamento non è prevista l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, ma l'ufficio servizi sociali del Comune, previa informativa della Polizia Locale, comunicherà per iscritto il fatto alla famiglia del minore, con l'invito ad esercitare una maggiore vigilanza sullo stesso, con l'avvertimento che in caso di nuovi accertamenti si darà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura doppia rispetto a quelle indicate. Nondimeno, con la stessa comunicazione scritta di cui al precedente periodo l'ufficio servizi sociali del Comune, laddove ritenuto opportuno, provvede ad attivare l'Assistente sociale competente al fine di intraprendere idonee azioni utili alla prevenzione di ogni eventuale disagio in essere nella famiglia del minore, tramite erogazione di servizi *ad hoc*.
3. Per quanto sopra, al compimento da parte del minore di un qualunque ulteriore fatto illecito tra quelli compresi nel presente articolo, nei confronti della persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza del minore stesso si darà luogo, al secondo accertamento, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria doppia rispetto a quelle indicate a fianco di ciascun articolo e dall'eventuale terzo accertamento e nei successivi, all'applicazione immediata e diretta di sanzioni amministrative pecuniarie non raddoppiate.
4. In ogni caso gli Organi di Polizia procedono sempre, a prescindere dall'età, all'applicazione delle altre sanzioni amministrative non pecuniarie quali, per esempio, il sequestro cautelare ai fini della confisca delle cose mobili, compreso il denaro, che servono o furono destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, redigendo apposito verbale.

(1) L'importo delle sanzioni è puramente indicativo. Si tenga conto che l'art. 3, comma 6, della legge n. 94/2009 prevede che le sanzioni amministrative per chiunque insozzi le pubbliche vie **non possano essere inferiori a 500 euro.**

Art. 2

Arece Private non soggette ad uso pubblico

1. I proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private non soggette ad uso pubblico, per prevenire l'abbandono indiscriminato di rifiuti nonché l'invasione dei terreni da parte di persone in accampamento, o di oziosi o di girovaghi, il cui insediamento, ancorché provvisorio, possa costituire fattore di turbativa anche igienico sanitaria, devono:
- Provvedere alla realizzazione e manutenzione di idonea recinzione perimetrale, in conformità a quanto disposto dal regolamento edilizio e comunque di altezza non superiore a metri due, con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. In alternativa alla recinzione, le aree predette devono essere costantemente coltivate e/o arate con solco profondo per tutta la lunghezza dei perimetri ed i passaggi carrabili chiusi mediante sbarramenti naturali od artificiali idonei ad impedire l'ingresso a qualunque tipo di veicolo;
 - Tenere le aree libere da qualunque tipo di rifiuto, anche se abbandonato da terzi, nonché da masserizie e materiali vari contrari al pubblico decoro, anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture precariamente rimediate;
 - Vigilare costantemente, anche incaricando altri soggetti ed adoperarsi attivamente, anche attraverso la realizzazione di opere (recinzioni, scavi, ecc.), affinché le aree non si prestino all'abbandono e/o all'accumulo indiscriminato dei rifiuti (**sanzione da € 50,00 ad € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100,00**);
 - Controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree in oggetto, provvedendo a periodici tagli necessari ad impedirne un eccessivo sviluppo e, in ogni caso, di superare l'altezza di venti centimetri dal piano di campagna;
 - Evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque;
 - Evitare il posizionamento di ombre verdi e incannucciati per le recinzioni.
2. Fatta salva la fattispecie di cui al precedente punto "c" per la quale è prevista specifica sanzione, per tutti gli altri casi la Polizia Locale e i dipendenti comunali nominati "Agenti Accertatori" invitano per iscritto i soggetti interessati a provvedere all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni.
- Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.**

Art. 3

Modalità di conferimento dei rifiuti

- Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza e salva ogni altra eventuale disposizione in merito contenuta in atti normativi particolari.
- Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
 - Dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
 - È vietato introdurre nei contenitori:
 - Sostanze liquide o, in ogni caso, in possesso di un elevato grado di umidità;
 - Materiale acceso o non completamente spento;
 - Materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento e/o comprometterne il corretto funzionamento;
 - Rifiuti comunque definiti pericolosi e/o speciali e/o tossici e/o nocivi;

- Rifiuti provenienti da attività agricole o di giardinaggio, ovvero da attività artigianali, commerciali, della ristorazione o dell'industria quando non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
 - Frazioni passibili di raccolta differenziata (es. carta, vetro, plastica, ecc.), quando non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.
- c) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;
 - d) È vietato perseverare nell'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura;
 - e) È vietato abbandonare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori anche se contenuti in involucri protettivi sigillati.
3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:
 - a) I sacchi a perdere o gli appositi contenitori devono possedere caratteristiche di perfetta tenuta in modo da evitare qualsiasi dispersione del contenuto;
 - b) I sacchi devono essere conferiti nella stessa giornata della raccolta o, al massimo, dalla sera precedente in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
 - c) Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare, ciclabile e/o pedonale, nonché, ogni disturbo per la popolazione;
 - d) Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
 4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere.
 5. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati il giorno stesso della raccolta ed in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.
 6. **Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.**

Art. 4

Per le finalità di prevenzione della Incolumità Pubblica e della Sicurezza Urbana

1. Sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, economico-sociale, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande al di fuori di apposite aree attrezzate;
2. Ai titolari delle attività di cui al punto 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;
3. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio;

4. Il Comune può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico;
5. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

- a) applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € 50,00 nel caso della 1° violazione, € 150,00 nel caso della 2° violazione, € 300,00 dalla 3° violazione;
- b) L'applicazione della sanzione accessoria, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, della cessazione dell'attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento o della sospensione dell'attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili), in relazione alla gravità della lesione del bene protetto;
- c) L'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, della cessazione dell'attività che sia causa diretta dei comportamenti antisociali sopra descritti e la sospensione delle attività che siano causa indiretta dei predetti comportamenti (attività economiche, sociali, artigianali e assimilabili), da uno a tre giorni, in relazione alla gravità dei fatti.

Art.5

Obbligo di risarcimento

1. Il Comune procederà alla richiesta di risarcimento nei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia cagionato o concorso a cagionare danni al patrimonio pubblico, nel compimento di atti illeciti previsti dalla presente normativa.